

Parere dell'Organo di Revisione

UNIONE COMUNI DEL MONVISO

Provincia di Cuneo

Parere n° 3/2026

Oggetto: parere relativo alla quantificazione per l'accantonamento al Fondo Garanzia Debiti Commerciali per l'anno 2026.

Il sottoscritto Revisore Unico dell'Unione dei Comuni del Monviso, dott. Lorenzo Sola,

Visto l'art. 9 c.2 del D.L. 152/2021 convertito in Legge 233/2021 che prevede l'accantonamento nel Fondo Garanzia Debiti Commerciali (FGDC) di cui all'art. 1 commi da 858 a 872 della Legge 145/2021;

Preso atto che gli Enti Locali devono attestare entro il 28 febbraio, anche in esercizio provvisorio, con deliberazione della Giunta comunale, di aver rispettato i limiti sui tempi di ritardo dei pagamenti e sulla riduzione dello stock del debito, dimostrando la situazione di raggiungimento oppure di mancato raggiungimento dell'obiettivo;

Visto il c. 862 art. 1 della Legge 145/2018 come modificato dall'art.9 c.2 D.L. 151/2021 convertito in Legge 233/2021 che dispone:

Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente. L'accantonamento non scatta se lo stock del debito scaduto al 31/12 è uguale o minore al 5% del totale delle fatture ricevute nell'anno;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

Visto il successivo comma 863 prevede:

“Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859”.

Preso atto che l'iscrizione del Fondo in bilancio è obbligatoria se:

- a) Il debito commerciale residuo rilevato a fine dell'esercizio precedente (2025) non si sia ridotto di almeno il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente (2024);
- b) Le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato art. 33 D.Lgs. 33/2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1 L. 145/18 c. 859 lett.a) c. 868);
- c) L'Ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente (2025) non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1 L. 145/18 c. 859 lett. b). I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1 L. 145/18 c. 861). I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare. Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali (art. 1 L. 145/18 c, 863).

Vista la proposta di delibera di Giunta n. 23 del 19.02.2026 relativa a “Fondo garanzia debiti Commerciali -annualità 2025- esercizio finanziario 2026”;

Verificato che:

- l'ammontare complessivo delle fatture contabilizzate nell'esercizio 2025 risultante dalla Piattaforma telematica per il rilascio delle certificazioni dei crediti (PCC) è stato pari a € 1.363.350,85 l'ammontare dello stock del debito scaduto e non pagato al 31.12.2025 è stato pari a € 0,00 (quindi NON superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio);
- il debito scaduto e non pagato al 31/12/2025 risultante dalla PCC si è ridotto di oltre il 10% rispetto all'ammontare scaduto e non pagato al 31/12/2024 (pari a € 79.731,78);
- il tempo medio ponderato di ritardo nel pagamento dei debiti è pari a 12 giorni;

- l'Unione è tenuta a istituire il "Fondo garanzia debiti commerciali" con una percentuale di accantonamento pari al 2%, accantonando una parte degli stanziamenti stanziati per l'acquisto di beni e servizi (macro aggregato 103);

Rilevato che, nel bilancio 2026-2028, il macro aggregato 103 - spese destinate all'acquisto di beni e servizi- ammonta a € 752.742,58. Dedotte quelle voci riferenti a spese non fatturabili (spese di natura non commerciale) o destinate all'acquisto di beni e servizi finanziate da entrate di natura vincolata, restano € 224.168,58 la percentuale di accantonamento del 2% risulta quindi pari a € 4.483,37;

ESPRIME

parere favorevole ai sensi dell'art. 239 del D. Lvo 267/2000 in merito alla quantificazione in € 4.483,37 per l'accantonamento al Fondo Garanzia Debiti Commerciali per l'anno 2026 ai sensi della L. 233/2021, accantonamento già stanziato per l'importo di € 4.513,00 sul bilancio 2026-2028.

Paesana, lì 24/02/2026

Il Revisore Unico
Dott. Lorenzo Sola
(documento firmato digitalmente)

Lorenzo Sola

Firmato digitalmente da:
Lorenzo Sola
Data: 25/02/2026 10:56:27